



**Dir . n. 8**

**Latina, 19/10/2017**

**Oggetto: Cancellazione delle Società a controllo pubblico – art. 20, comma 9, del D.L. vo. 175/2016  
– Provvedimenti relativi**

***IL CONSERVATORE***

- **Visto** il D.L. vo n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'art. 20, comma 9, il quale prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, il Conservatore del Registro delle Imprese cancella d'ufficio dal Registro, con gli effetti di cui all'art. 2495 c.c., le società a controllo pubblico che per oltre tre anni consecutivi non abbiano depositato il bilancio di esercizio , ovvero non abbiano compiuto atti di gestione;

-**Rilevato** che la norma in oggetto prevede che, prima di procedere alla cancellazione, il Conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, i quali possono entro 60 giorni presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti di cui all'art. 5;

- **Richiamata** la propria direttiva n. 6, del 25 settembre 2017;

- **Esaminato** l'elenco delle società a controllo pubblico, aventi sede nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio di Latina, trasmesso da Infocamere (prot. 15477 del 20.9.2017), predisposto utilizzando quello all'uopo fornito dal M.E.F. e tenuto conto delle successive precisazioni fornite con mail del 19 settembre 2017 (prot. 15478 del 29.9.2017);

-**Rilevata** la mancanza dei presupposti normativi, ai fini dell'avvio del procedimento in oggetto, per le società contenute nel summenzionato elenco ;

***DISPONE***

- di non procedere, per mancanza dei presupposti di legge, all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio relativamente alle Società contenute nell'elenco in premessa richiamato, conservate in atti .

**IL CONSERVATORE**

(dott. Domenico Spagnoli)